

**CONSIGLIO GIUDIZIARIO**  
**PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 6 del mese di marzo, alle ore 16.00, in Palermo, nell'ufficio di presidenza della Corte di Appello, si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei seguenti componenti:

Dott.	Vincenzo	OLIVERI	Presidente della Corte
Dott.	Vito Ivan	MARINO	Presidente Vicario della Corte
"	Ignazio	DE FRANCISCI	Avvocato Generale
"	Adriana	PIRAS	Magistrato giudicante
"	Ennio	PETRIGNI	Magistrato requirente
"	Giuseppe	SGADARI	Magistrato giudicante
"	Vito Marcello	SALADINO	Magistrato giudicante
"	Giuseppe M.	MICELI	Magistrato giudicante
"	Rachele	MONFREDI	Magistrato giudicante
"	Michele	RUVOLO	Magistrato giudicante
"	Dario	SCALETТА	Magistrato requirente
"	Paolo	CRISCUOLI	Magistrato giudicante
"	Gianluca	DE LEO	Magistrato requirente
Avv.	Antonino	PIACENTINO	Avvocato del Foro di Trapani
Avv.	Giuseppe	MILAZZO	Avvocato del Foro di Palermo
Prof.	Giuseppe	DI CHIARA	Università di Palermo

E' assente giustificato l'Avv. Antonino SCAGLIONE, il quale ha tempestivamente comunicato il proprio impedimento a partecipare alla seduta odierna.

Il Presidente della Corte di Appello, verificata la sussistenza del "quorum" previsto dall'art. 9 *bis* del d.lgs. nr. 25/2006, come modificato dalla legge nr. 111/2007, dichiara aperta e valida la seduta, invitando il dott. Gianluca DE LEO ad assolvere alle funzioni di segretario e comunicando ai componenti laici che la loro partecipazione è limitata alle sole pratiche di cui ai punti dal n. 1 al n. 12.

In via preliminare preannuncia, tuttavia, il Presidente della Corte che, alle ore 16.30, dovrà necessariamente allontanarsi per partecipare alla cerimonia di celebrazione del bicentenario della istituzione dell'Arma dei Carabinieri, prevista per le ore 17 presso la Legione dei Carabinieri Sicilia, e chiede che venga, per prima, trattata la pratica di cui al punto 30 dell'ordine del giorno, sulla quale il Presidente vicario della Corte, dott. Vito Ivan MARINO, ha manifestato la propria volontà di astenersi per condivisibili ragioni di opportunità.

I componenti togati e laici esprimono il loro consenso e, pertanto, viene per prima trattata la detta pratica dal Consiglio nella sua composizione "ristretta", presieduto dal dott. OLIVERI.

**30** Nota del CSM prot. n. 3276 del 21/2/2014: pratica num. 46/vf/2014 – Nota pervenuta in data 13 febbraio 2014, con la quale il Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, chiede il **collocamento fuori ruolo** della **dott.ssa Marzia SABELLA**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Palermo, per essere destinata all'anzidetta Commissione con funzioni di collaboratore.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCALETTA;

letta la richiesta di parere, pervenuta dal C.S.M con nota prot. n. 3276 del 21/02/2014, per il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Marzia SABELLA, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ai fini dell'assunzione dell'incarico di collaboratore a tempo pieno della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere;

vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 12046 dell'8/6/2009 (modificata con successive delibere del 2 luglio 2009, 31 maggio 2010 e 9 febbraio 2011), e, in particolare, il paragrafo XXXII relativo alla destinazione dei Magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie;

ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla citata circolare per il collocamento fuori ruolo della dott.ssa Marzia SABELLA;

rilevato, invero, che il Procuratore della Repubblica di Palermo, interpellato al riguardo, ha espresso il proprio parere favorevole, osservando che l'assenza del predetto magistrato non determina eccessive disfunzioni nell'Ufficio, in quanto:

- *“allo stato la scopertura complessiva dell'organico ... risulta inferiore alla misura del 20% indicata nella circolare in materia”;*

- *“come riferito dai Procuratori Aggiunti con i quali la dott.ssa SABELLA collabora, per i procedimenti riferibili al III Dipartimento la stessa non risulta attualmente impegnata in procedimenti o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere all'Ufficio mentre i procedimenti e i processi DDA, di cui ancora risulta assegnataria, questi sono stati tutti riassegnati, nel momento in cui sono maturati i termini di permanenza decennale nel gruppo, ad altro magistrato che ne ha già acquisito approfondita conoscenza”;*

P. Q. M.

Il Consiglio Giudiziario esprime, all'unanimità, il proprio parere favorevole al collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Marzia SABELLA, ai fini dell'assunzione dell'incarico di cui in premessa.

A questo punto il Presidente OLIVERI, come già preannunciato, si allontana e i lavori del Consiglio Giudiziario proseguono sotto la presidenza del dott. MARINO.

**1** **Parere in ordine** alla **tabella** di organizzazione del **Tribunale di Termini Imerese** per il triennio 2014/2016, pervenuta con nota prot. 352 del 5/2/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI;

esaminati gli atti relativi alla proposta di organizzazione del Tribunale di Termini Imerese per il triennio 2014/2016, pervenuti - entro i termini stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura - nella Segreteria del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo in data 6 febbraio 2014;

ritenuto che la proposta organizzativa è, quanto al procedimento di formazione, pienamente conforme alle previsioni della disciplina primaria e secondaria vigente in materia e che la stessa, di fatto, costituisce una normale evoluzione del precedente assetto tabellare via via integrato con le diverse variazioni tutte succedutesi nel corso dell'ultimo biennio 2012-2013, variazioni sempre positivamente valutate sia da questo Consiglio Giudiziario che dal Consiglio Superiore della Magistratura;

rilevato che il progetto tabellare e il Documento Organizzativo Generale, che ne costituisce parte integrante, tengono opportunamente conto dei flussi di lavoro ed, in particolare, delle sopravvenienze del settore del contenzioso civile (anche con riguardo ai recenti "accorpamenti" delle sezioni distaccate oltre che dell'aumento dei comuni ricadenti nel circondario) e del lavoro e della previdenza, pur in presenza di un aumento delle definizioni dei relativi procedimenti, ed appaiono, quindi, ben coerenti con le esigenze complessive dell'Ufficio (peraltro, da anni, in sofferenza per ragioni strutturali relative alla carenza dell'organico): e ciò in conformità al preventivo parere formulato dalla Commissione Flussi in data 13 dicembre 2013;

visto il parere successivo della stessa Commissione, in data 4 marzo 2013 che ha concluso: *"Non ci sono rilievi da muovere. Le modifiche apportate all'organizzazione (dell'ufficio) sono, infatti, coerenti con le indicazioni contenute nei pareri preventivi resi da questa commissione"*;

rilevato che, nell'ottica di una migliore redistribuzione delle risorse e del potenziamento dell'efficienza del servizio, il Dirigente del Tribunale ha ritenuto opportuno destinare al settore civile un numero di magistrati professionali (12) maggiore rispetto a quello dei magistrati assegnati al settore penale (9) e che tale differente suddivisione, nonostante l'aumento di produttività dell'ufficio, appare congrua in considerazione del fatto che proprio il settore civile è quello che continua ad essere più esposto ad una quantitativamente maggiore domanda di Giustizia, come efficacemente rappresentato nel Documento Organizzativo Generale cui sul punto si rinvia;

rilevato che risultano ben delineati i criteri per la distribuzione automatica degli affari - sia civili che penali - ai Giudici, togati ed onorari, in dotazione all'Ufficio;

considerato che anche il modulo organizzativo del "ruolo autonomo" adottato per i GOT risulta ampiamente giustificato e condivisibile (oltre che conforme alla disciplina di riferimento: art. 61 n. 2, co. 2° n. 2 della Circolare consiliare P. n. 19199 del 21-27 luglio 2011 e succ. mod. ed int., sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio

2014/2016), avuto riguardo alle effettive e significative carenze di organico in atto esistenti presso il suddetto Ufficio (ben 4 giudici professionali su 21, pari al 20% circa);

rilevato, infine, che nel progetto tabellare risultano ben delineate anche le ulteriori prescrizioni necessarie per il buon funzionamento dell'Ufficio (giorni di udienza, criteri predeterminati per le sostituzioni, individuazione dei Magistrati collaboratori, coordinatori, referenti, indicazione bimestrale dei giorni previsti per le riunioni dei magistrati dell'Ufficio ex art. 35.8 della succitata circolare, etc.);

preso atto che non sono pervenute osservazioni sia da parte dei Giudici, sia togati che onorari, sia da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese;

### **P.Q.M.**

esprime, all'unanimità, parere favorevole.

## **2 Parere in ordine alla tabella di organizzazione del Tribunale di Trapani per il triennio 2014/2016, pervenuta con nota prot. 5324 dell'11/2/2014.**

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SGADARI;

visto il progetto tabellare per il triennio 2014-2016 relativo al Tribunale di Trapani, tempestivamente trasmesso alla segreteria di questo Consiglio insieme agli atti allegati;

rilevato che il predetto progetto tabellare, quanto al procedimento è conforme alle direttive della circolare consiliare prot. P 19199/2011 del 27 luglio 2011 e succ. modif. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici Giudiziari;

che il Presidente del Tribunale di Trapani ha dato atto che *“la proposta per il prossimo triennio non comporta modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo dell'ufficio”*;

che sono state presentate osservazioni da parte dei magistrati della sezione penale del Tribunale di Trapani (con nota n. 715 del 21.2.2014) e da parte di due magistrati della sezione GIP/GUP del medesimo Tribunale (con nota n. 59 del 22.2.2014), cui sono seguite delle controdeduzioni da parte del dirigente dell'Ufficio (con nota n. 748 del 24.2.2014), in ordine alle quali si osserva quanto segue.

Nel Documento Organizzativo Generale della proposta tabellare ed, in particolare, nella parte relativa *“all'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze”*, il Presidente del Tribunale di Trapani, richiamando il parere preventivo della Commissione Flussi del 23 gennaio 2014, ha rilevato *“un disequilibrio fra il settore penale ed il settore civile”*, evidenziato dalle maggiori pendenze del settore civile rispetto al settore penale.

In particolare, il richiamato parere della Commissione Flussi sottolineava, in primo luogo, un aumento delle sopravvenienze nel settore civile nel periodo 01.07.2012 – 30.06.2013 (n. 7.802 procedimenti) rispetto

allo stesso periodo dell'anno precedente (n. 7.279 procedimenti): dati, questi, relativi alla sola sede centrale, ai quali tuttavia occorre aggiungere quelli relativi alla sezione distaccata di Alcamo, accorpata a far data dal 13 settembre del 2013 (n. 1.628 procedimenti pendenti al 30 giugno del 2013).

In secondo luogo, si segnalava la particolare "criticità" del numero dei procedimenti arretrati nel settore contenzioso ordinario civile, rilevata al 30 giugno del 2013, con:

- 8 procedimenti ultradecennali;
- 80 procedimenti ultraquinquennali;
- 335 procedimenti pendenti da 3/5 anni;
- 368 procedimenti pendenti da 2/3 anni.

E ciò, nonostante l'evidente impegno profuso dai magistrati addetti a tale settore, che avevano definito 1.123 procedimenti nell'ultimo anno a fronte di 900 procedimenti dell'anno precedente.

Nel settore penale, la Commissione flussi rilevava una flessione delle sopravvenienze nella materia collegiale penale dal 2011 (52 procedimenti) al 2012 (49 procedimenti), evidente anche nel primo semestre del 2013 (19 procedimenti), con un conseguenziale calo di pendenze.

Dati numerici non particolarmente allarmanti si segnalavano, inoltre, con riguardo alla sezione GIP/GUP (nel quale si evidenziava un lusinghiero indice di smaltimento delle pendenze nei procedimenti a carico di noti, pari allo 0,76%) e al settore delle Misure di Prevenzione (con una generale flessione delle pendenze, nonostante la gravosità delle relative procedure).

Tuttavia – come meglio si dirà più avanti – la stessa Commissione Flussi registrava un sensibile aumento delle sopravvenienze nella materia monocratica penale, anche in ragione dell'accorpamento della sezione distaccata.

Nella proposta tabellare, per cercare di colmare il segnalato (e non contestabile) squilibrio tra il settore civile ed il settore penale, sono stati previsti due rimedi:

- 1) l'assegnazione di un GOT (originariamente destinato al settore penale) al settore civile;
- 2) l'assegnazione al settore civile di due giudici penali per sole due udienze collegiali civili al mese (una per ciascuno dei giudici assegnati).

Quest'ultimo rimedio (e non anche il primo) è stato previsto solo fino al mese di luglio del 2014, in relazione al fatto che, entro tale mese, il settore civile resterà avvantaggiato dell'apporto di un MOT (che ha già preso le funzioni il 17 febbraio 2014) e del rientro dalla maternità di due giudici (sui tre che attualmente godono di tale causa di astensione).

Orbene, quanto al primo rimedio – assegnazione definitiva di un GOT, già destinato al settore penale, al settore civile – nessun rilievo è stato mosso dai magistrati del settore penale con le loro osservazioni, con le quali, comunque, i detti magistrati hanno lealmente riconosciuto le obiettive

difficoltà in cui versa il settore civile del Tribunale di Trapani.

In ordine al secondo rimedio, i magistrati del settore penale, sottolineando l'altrettanta *“situazione di difficoltà verosimilmente non temporanea ma ormai strutturale”* anche del settore di loro pertinenza, hanno osservato che la difficoltà del settore civile potrebbe essere meglio risolta attraverso la destinazione a tale settore del dott. Massimo CORLEO, giudice che, tuttavia, risulta attualmente applicato a tempo pieno presso la Corte di Appello di Palermo fino al giugno del 2014 e che aveva manifestato la volontà di essere adibito, al termine della sua applicazione, al settore penale, dove la proposta tabellare in effetti, lo colloca.

Sempre i magistrati del settore penale (anche quelli che svolgono le funzioni presso l'Ufficio GIP) osservano ancora come la situazione di difficoltà del loro settore è resa evidente anche dalla circostanza che la proposta tabellare non avrebbe previsto il posto di un quarto GIP, pur a fronte dell'esistente e non ammissibile squilibrio, oltre il limite consentito, tra il numero attuale dei GIP/GUP (tre) e quello dei PM in forza all'Ufficio di Procura (pari a 13 magistrati).

Ciò premesso, rileva il Consiglio giudiziario che le soluzioni organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Trapani e trasfuse nel progetto tabellare, sono condivisibili, dal momento che deve ritenersi giustificata l'esigenza di eliminare le obbiettive difficoltà in cui versa il settore civile del Tribunale, con una previsione, attraverso l'adozione delle menzionate misure, di smaltimento del 50% dell'arretrato ultratriennale, e di non appesantire, dall'altra, il lavoro dei giudici del settore penale, prevedendo – quale diversa soluzione astrattamente possibile ma più radicale – quella di assegnare a tempo pieno un giudice penale al civile, come pure era stato suggerito nel parere della Commissione Flussi del 23 gennaio 2014.

Il dirigente dell'Ufficio, sotto tale profilo, ha adeguatamente soppesato le esigenze globali del Tribunale, prevedendo solo una assegnazione temporanea e parziale al settore civile di due magistrati del settore penale (fino al luglio 2014 e nei limiti anzidetti), correttamente valutando, quanto al civile, il rientro di due giudici dalla maternità entro la prossima estate, nonché il nuovo e già operativo apporto di un MOT adibito al medesimo settore dal febbraio scorso.

Quanto al settore penale, la futura assegnazione del dott. Massimo CORLEO a detto settore, una volta che esaurito il suo periodo di applicazione temporanea alla Corte di Appello di Palermo nel giugno del 2014 rientrerà nell'ufficio di titolarità, gioverà non poco a risolvere le difficoltà anche di tale settore penale.

In ordine alla previsione del quarto posto GIP, essa risulta nel progetto tabellare e la sua attuale copertura potrà avvenire, previo interpellato, una volta rientrato in sede il dott. CORLEO, eventualità che non incide sulla attuale valutazione circa la congruenza del progetto tabellare.

E' da sottolineare che anche la Commissione Flussi, nel parere reso il 4

marzo 2014, ha ritenuto “coerenti” alle proprie precedenti indicazioni le soluzioni previste nella segnalazione tabellare del Presidente del Tribunale di Trapani, chiarite negli scopi e nelle modalità anche con le sue controdeduzioni alle osservazioni dei magistrati dell’ufficio.

Rileva, tuttavia, il Consiglio, che il progetto tabellare, nell’adottare condivisibili soluzioni volte ad alleggerire le difficoltà del settore civile del Tribunale di Trapani, non focalizza né risolve adeguatamente, approntando altrettanti opportuni rimedi, la grave situazione in cui versa il settore penale monocratico, dal momento che, nel parere della Commissione Flussi, si era evidenziato un aumento sensibile delle sopravvenienze pari a circa il 50% dal 2012 (1.509), a fronte dei dati del 2011 (1.094), senza contare i 772 procedimenti monocratici provenienti dalla sezione distaccata di Alcamo dopo il suo accorpamento.

Tali rilevanti sopravvenienze sono indubbiamente destinate inevitabilmente ad incrementare il carico di lavoro se si considera che il progetto tabellare prevede, da un lato e come si è già detto, la perdita di un GOT nel settore penale, dall’altro, la soppressione dei ruoli monocratici di due dei tre presidenti di sezione del medesimo settore.

Si è evidenziata in proposito, da parte del dirigente dell’Ufficio, solo una generica difficoltà nella gestione dei ruoli monocratici penali, dovuta all’impossibilità di fissare ulteriori udienze rispetto a quelle indicate per la carenza di personale di cancelleria.

Sul punto appare, tuttavia, necessaria una interlocuzione con il Presidente del Tribunale, perché fornisca adeguati chiarimenti sul punto, non apparendo condivisibile il modulo organizzativo, secondo il quale le due sezioni penali debbano tenere due giornate di udienza in meno al mese per “compensare” l’assegnazione dei due giudici del settore penale al settore civile nei termini già più sopra esplicitati.

Pertanto, il Consiglio ritiene che il dirigente dell’ufficio debba fornire migliori chiarimenti al riguardo e adottare la soluzione più appropriata riguardo alle difficoltà in cui versa il settore penale monocratico, destinate altrimenti ad accrescersi attraverso la prevista adozione delle scelte intese a migliorare la situazione del settore civile del medesimo Tribunale.

P.Q.M.

dispone richiedersi al Presidente del Tribunale di Trapani i chiarimenti suindicati anche con eventuale segnalazione integrativa nel senso indicato in parte motiva, rinviando l’esame della pratica alla prossima seduta.

**3 Parere in ordine alla tabella di organizzazione del Tribunale per i Minorenni di Palermo** per il triennio 2014/2016, pervenuta con nota prot. 173 del 12/2/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO e visto il progetto tabellare complessivo (e gli atti allegati) per il triennio 2014/2016 relativo al Tribunale per i Minorenni di Palermo, atti pervenuti - entro i termini

stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura - nella Segreteria del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo in data 12 febbraio 2014;

rilevato, in primo luogo, che il progetto tabellare è, quanto al procedimento di formazione, pienamente conforme alle previsioni della disciplina primaria e secondaria vigente in materia e che lo stesso, di fatto, costituisce, peraltro, una normale evoluzione del precedente assetto tabellare così come lo stesso è stato via via integrato con le diverse variazioni tutte succedutesi nel corso dell'ultimo biennio 2012-2013, variazioni sempre positivamente valutate sia da questo Consiglio Giudiziario che dal Consiglio Superiore della Magistratura;

rilevato, inoltre, che il predetto progetto e il Documento Organizzativo Generale, che ne fa parte integrante, tengono opportunamente conto dei flussi relativi alle sopravvenienze tutte ed in particolare a quelle relative al settore del contenzioso civile (anche alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge 219/2012) e del settore penale, dei quali tutti i giudici si occupano con destinazione promiscua, ben coerenti con le esigenze complessive dell'Ufficio (peraltro, da anni, ormai non afflitto da significative carenze dell'organico);

che le predette valutazioni vanno operate sia alla luce del preventivo parere reso dalla Commissione Flussi nonché del parere successivo reso in data 13 febbraio 2014 in cui, con riferimento anche al progetto in esame, espressamente si afferma che *“non ci sono rilievi da muovere”*;

rilevato, altresì, che, nell'ottica di una adeguata distribuzione delle risorse e del potenziamento dell'efficienza del servizio, si è ritenuto opportuno mantenere la destinazione promiscua dei 10 magistrati professionali sia al settore civile che al settore penale;

ritenuti condivisibili tanto gli obiettivi indicati nel DOG quanto i provvedimenti all'uopo predisposti;

rilevato di condividere altresì pienamente le scelte organizzative operate col progetto tabellare;

**P.Q.M.**

esprime, all'unanimità, parere favorevole.

**4 Parere in ordine alla tabella di organizzazione del Tribunale di Sciacca** per il triennio 2014/2016, pervenuta in data 19/2/2014 con nota prot. 382.

il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. Scaletta;

visto il progetto tabellare complessivo (e gli atti allegati) per il triennio 2014/2016 relativo al Tribunale di Sciacca, atti pervenuti - entro i termini stabiliti dal consiglio superiore della magistratura - nella segreteria del consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo in data 19/2/2014;



rilevato, in primo luogo, che il suddetto progetto tabellare è, quanto al procedimento di formazione, pienamente conforme alle previsioni della disciplina primaria e secondaria vigente in materia e che lo stesso, di fatto, costituisce, peraltro, una normale evoluzione del precedente assetto tabellare così come lo stesso è stato via via integrato con le diverse variazioni tutte succedutesi nel corso dell'ultimo triennio 2011/2013, variazioni sempre positivamente valutate sia da questo consiglio giudiziario che dal consiglio superiore della magistratura;

rilevato, inoltre, che il predetto progetto tiene opportunamente conto dei flussi relativi alle sopravvenienze tutte ed in particolare a quelle relative al settore del contenzioso civile (anche alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge 219/2012) e del settore penale, ben coerenti con le esigenze complessive dell'ufficio;

che le predette valutazioni vanno operate sia alla luce del preventivo parere reso dalla commissione flussi nonché del parere successivo reso in data 04/03/2014, in cui, con riferimento anche al progetto in esame, espressamente si afferma che *“non ci sono rilievi da muovere”*;

ritenuti condivisibili tanto gli obiettivi indicati nel DOG quanto i provvedimenti all'uopo predisposti;

rilevato di condividere altresì pienamente le scelte organizzative operate col progetto tabellare;

#### **P.Q.M.**

esprime, all'unanimità, parere favorevole.

#### **5 Parere in ordine alla tabella di organizzazione del Tribunale di Agrigento per il triennio 2014/2016, pervenuta con nota prot. n. 1143 del 18/2/2014.**

Preliminarmente, il Presidente vicario della Corte integra la proposta di organizzazione del Tribunale di Agrigento per il triennio 2014/2016 con le seguenti indicazioni:

- in ordine al criterio di assegnazione degli affari civili nei settori specializzati Previdenziale/Assistenziale, Fallimentare ed Esecuzioni, tali affari, conformemente a quanto statuito in via generale per il settore civile ordinario, saranno assegnati col criterio dell'abbinamento del numero progressivo delle iscrizioni nel registro generale all'anzianità dei giudici in ordine decrescente;
- quanto al criterio di assegnazione degli affari penali, con riferimento alla tre Sezioni di Corte d'Assise, l'assegnazione di un processo per sezione avverrà partendo dalla prima ed in ordine crescente e, quanto alle due sezioni penali, sarà assegnato un processo per sezione partendo dalla prima e, nell'ambito di ciascuna sezione, un processo per ciascun collegio partendo sempre dal “primo collegio”.

Il Presidente vicario della Corte, sempre in via preliminare, procede alla correzione del mero errore materiale contenuto a pag. 15 del progetto tabellare: in particolare, l'espressione "*in ragione dei fallimenti assegnati alla dott.ssa Mangiameli*", all'inizio del sesto rigo, va sostituita con l'espressione "*in ragione delle esecuzioni immobiliari assegnate alla dott.ssa Mangiameli*".

Il Consiglio Giudiziario prende atto di quanto sopra e, sentito il relatore dott. SALADINO;

visto il progetto tabellare complessivo (e gli atti allegati) per il triennio 2014/2016 relativo al Tribunale di Agrigento, atti pervenuti - entro i termini stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura - nella Segreteria del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo in data 18 febbraio 2014;

rilevato, in primo luogo, che il suddetto progetto tabellare è, quanto al procedimento di formazione, pienamente conforme alle previsioni della disciplina primaria e secondaria vigente in materia e che lo stesso, di fatto, costituisce, peraltro, una normale evoluzione del precedente assetto tabellare così come lo stesso è stato via via integrato con le diverse variazioni tutte succedutesi nel corso dell'ultimo biennio 2012-2013, variazioni sempre positivamente valutate sia da questo Consiglio Giudiziario che dal Consiglio Superiore della Magistratura;

rilevato, inoltre, che il predetto progetto e il Documento Organizzativo Generale, che ne fa parte, tengono opportunamente conto dei flussi relativi alle sopravvenienze ed in particolare a quelle relative al settore del contenzioso civile (anche in ragione dei recenti "accorpamenti" delle sezioni distaccate oltre che dell'aumento dei comuni ricadenti nel suddetto circondario) e del lavoro e della previdenza, pur in presenza di un aumento delle definizioni dei relativi procedimenti, ed appaiono, quindi, ben coerenti con le esigenze complessive dell'Ufficio (peraltro, da anni, in sofferenza per ragioni strutturali relative alla rilevante carenza dell'organico);

che le predette valutazioni vanno operate sia alla luce del preventivo parere reso dalla Commissione Flussi in data 13 febbraio 2014 nonché del parere successivo reso in data 04 marzo 2013 in cui, con riferimento anche al progetto in esame, espressamente si afferma che "*non ci sono rilievi da muovere. Le modifiche apportate all'organizzazione dei suddetti uffici sono, infatti, coerenti con le indicazioni contenute nei pareri preventivi resi da questa commissione*";

rilevato, altresì, che, nell'ottica di una adeguata distribuzione delle risorse e del potenziamento dell'efficienza del servizio, si è ritenuto opportuno mantenere la destinazione al settore civile un numero di magistrati professionali (14) equivalente a quello dei magistrati assegnati al settore penale (14), provvedendosi però, nel predetto contesto, ad implementare di un'unità il numero di magistrati addetti alla trattazione delle controversie in materie di lavoro e previdenza;

ritenuti condivisibili tanto gli obiettivi indicati nel DOG quanto i provvedimenti, all'uopo predisposti, con specifico riferimento ai settori previdenziale/assistenziale, Fallimentare ed Esecuzioni.

**P.Q.M.**

esprime, all'unanimità, parere favorevole con le integrazioni e la correzione di cui in premessa.

**6 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Termini Imerese** trasmessa con nota prot. n. 421 del 12/2/2014: esito interpello relativo alla copertura del ruolo XVII (affari penali collegiali e monocratici) – integrazione in ordine ai criteri di assegnazione degli affari penali monocratici.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI;

ritenuti congrui i criteri e le soluzioni adottati dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel decreto di modifica tabellare in oggetto, esprime all'unanimità parere favorevole e dispone trasmettersi gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura per gli ulteriori adempimenti di legge.

**7 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Termini Imerese** trasmessa con nota prot. n. 502 data 18/2/2014: rimodulazione del ruolo IV (contenzioni civile, agraria, cautelari e possessori e volontaria giurisdizione-Affari penali collegiali) e del ruolo XI (affari penali monocratici già presso l'ex sezione distaccata di Cefalù.)

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI;

ritenuti congrui i criteri e le soluzioni adottati dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel decreto di modifica tabellare in oggetto, esprime all'unanimità parere favorevole e dispone trasmettersi gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura per gli ulteriori adempimenti di legge.

**8 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Palermo** trasmessa con nota prot. n. 1365/T3B del 17/2/2014: esonero parziale dal lavoro ordinario del Dott. Luigi PETRUCCI in qualità di magistrato Referente per l'Innovazione Informatica Distrettuale.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS;

letto il decreto del 13.02.2014, con il quale il Presidente del Tribunale ha disposto l'esonero parziale del dott. Luigi PETRUCCI, giudice del Tribunale con funzioni di GIP/GUP, dall'attività giurisdizionale ordinaria nella misura del 10%, ai sensi del par. 5 della circolare n. 25382 dell'11.11.2011;

rilevato che il dott. PETRUCCI è stato nominato, in data 30/07/2013, Magistrato referente per l'Innovazione Informatica Distrettuale per il triennio 2013/2016;

letto il parere contrario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, che sottolinea l'inopportunità dell'esonero parziale del lavoro giudiziario del predetto magistrato, alla luce dell'esiguità delle risorse umane del Tribunale di Palermo;

osservato che il par. 5 punto 1 della Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'informatica (Circolare n. Prot. 25382 dell'11 novembre 2011 – Delibera del 9 novembre 2011 e succ. mod., al 30 novembre 2011) prevede che *“Il referente informatico può usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro”*;

rilevato che il provvedimento di parziale esonero del Presidente del Tribunale è limitato alla misura minima del 10% e, pertanto, non può determinare alcuna disfunzione nell'ufficio di appartenenza del magistrato beneficiario;

osservato, ancora, che il provvedimento si giustifica in ragione dei compiti assegnati dalla sopra menzionata circolare ai RID (vds. par. 3) e che esso indica, in conformità al par. 5 punto 3, la misura dell'esonero e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, nella specie esonerando il magistrato solo con riferimento a specifiche attività (esonero dal turno di assegnazione dei procedimenti contro ignoti pervenuti con richiesta di archiviazione ed attraverso la riduzione del 50% rispetto agli altri magistrati dell'ufficio dei procedimenti pervenuti con decreto penale di condanna);

osservato, infine, che è stata rispettata la procedura tabellare;

rilevato che non sono state espresse né emergono specifiche esigenze dell'ufficio di appartenenza del magistrato non altrimenti fronteggiabili;

P. T. M.

esprime a maggioranza, con il voto contrario dell'Avv. MILAZZO e dell'Avv. PIACENTINO, parere favorevole alla modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Palermo trasmessa con la nota sopra indicata.

**9 Modifica del documento organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento**, segnalata con nota n. 6/2014/int. del 17/2/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, prende atto della modifica, non avendo rilievi da muovere.

**10 Modifica del documento organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani**, segnalata con nota n. 538/2014/U del 19/2/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. CRISCUOLI, prende atto della modifica, non avendo rilievi da muovere.

**11 Provvedimento del Presidente del Tribunale di Termini Imerese** pervenuto con nota prot. n. 489 del 17/2/2014: supplenza, in sostituzione del dott. Francesco Antonino CANCELLA, dei GOT dottori Angelo PETRALIA, Concetta CANCELLIERI e Giovanni TURCO

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI;

ritenuto che nel caso di specie si tratta di provvedimento di “destinazione in supplenza” che va, però, meglio riqualficato quale “assegnazione interna”, già dichiarato esecutivo in via di urgenza e, peraltro, adottato anche con le forme della variazione tabellare;

ritenuto, ad ogni modo, che i criteri adottati dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese nella individuazione del Magistrato onorario temporaneamente assegnato, peraltro con il suo consenso, appaiono conformi alla disciplina di riferimento e, inoltre, che avverso il suddetto provvedimento non sono state presentate osservazioni da nessuno degli aventi diritto

P.Q.M.

Esprime, all'unanimità, parere favorevole e dispone trasmettersi gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura per gli ulteriori adempimenti di legge.

**12 Ordine di servizio** n. 2/14 M. della **Procura** della Repubblica presso il Tribunale per i **Minorenni di Palermo**, pervenuto con nota prot. n. 314 del 18/2/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO, prende atto del provvedimento non avendo rilievi da muovere

....omissis....

**14 Relazione sul tirocinio** svolto dal giudice onorario dott.ssa **Rossana CICORELLA** nominata giudice onorario del Tribunale di Palermo con D.M. 28/06/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, all'unanimità prende atto dell'esito positivo del tirocinio svolto, così come emerge dalle relazioni finali dei Magistrati di riferimento, non avendo rilievi da muovere

**15 Parere in ordine al trattenimento in servizio del dott. Salvatore MESSINA**, in servizio alla Procura Generale di Palermo con funzioni di Sostituto Procuratore Generale

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI e letta l'istanza (e gli atti ad essa allegati), depositata nella segreteria di questo Consiglio Giudiziario in data 30/01/2014, con la quale il dott. Salvatore MESSINA, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, chiede, ai sensi dell'art. 16 co 1° D. L.vo n. 503/1993, come modificato dall'art. 72 della L. n. 133/2008, di essere trattenuto in servizio sino al compimento del 75° anno di età;

rilevato che il punto 5° della Circolare del C.S.M. n. 26948 del 04/11/2008, sul trattenimento in servizio dei magistrati oltre il 70° anno di età, contempla una cd. “procedura semplificata” nel caso in cui il magistrato richiedente abbia nel biennio precedente (avuto riguardo alla data di deposito dell'istanza in esame) conseguito una valutazione di professionalità, oppure un

parere per il conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo o per la “conferma” ex artt. 45 e 46 D.Lgs. 160/2006;

considerato che in tale ipotesi il Consiglio Giudiziario deve provvedere a formulare il previsto parere *“solo nell’ipotesi in cui risultino elementi che comportino la modifica della precedente valutazione”*, fermo restando che, comunque, *“al fine di assicurare l’acquisizione di attuali elementi di valutazione in ordine alla compatibilità del trattenimento in servizio con le concrete esigenze dell’ufficio, i dirigenti sono comunque tenuti a redigere il rapporto e a trasmetterlo al CSM unitamente al prospetto delle statistiche comparate relative all’ultimo biennio e all’autorelazione”*;

rilevato che il dott. Salvatore MESSINA è stato recentemente valutato da questo Consiglio Giudiziario, con parere ampiamente favorevole reso all’unanimità nella seduta del 02 febbraio 2012, cui si fa espresso rinvio, al fine del conferimento degli incarichi requirenti direttivo e semidirettivo di secondo grado di Procuratore Generale e di Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Palermo;

ritenuto, quindi, che al caso di specie va applicata, appunto, la succitata procedura semplificata, posto, peraltro, che dalla lettura dei documenti allegati alla richiesta di trattenimento in servizio (ed in particolare: dalla autorelazione, dalle statistiche comparate relative all’ultimo biennio, e dal rapporto informativo favorevole del Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di Appello di Palermo, oltre che dagli atti del fascicolo personale), non emergono elementi che comportino la modifica della precedente, positiva valutazione, che anzi confermano l’utilità ed opportunità del trattenimento in servizio del predetto dott. Salvatore MESSINA, magistrato a suo tempo ritenuto da questo Consiglio Giudiziario (cfr. il succitato parere del 02/02/2012) (...) *“dall’ottimo profilo professionale. Dotato di ingegno brillante e di vasta preparazione tecnico-giuridica e generale, egli ha sempre dimostrato in tutto il corso della sua lunga carriera alto senso del dovere, impegno e diligenza massimi, ampia disponibilità per le esigenze degli uffici ove ha operato, tanto nell’ambito della magistratura militare, quanto, a decorrere dal 1° luglio 2008, nell’ambito di quella ordinaria. In particolare, il predetto magistrato ha dato prova di sicure capacità organizzative, oltre che di prestigio ed autorevolezza (...) nonché con profonda conoscenza e competenza dallo stesso acquisita negli oltre tre anni di svolgimento delle funzioni di Sostituto Procuratore Generale nel medesimo Ufficio, peraltro dall’ottobre 2011 anche in qualità di reggente a seguito delle dimissioni del Procuratore Generale e dell’Avvocato Generale...”*

#### **P. Q. M.**

il Consiglio Giudiziario, all’unanimità, dispone trasmettersi la documentazione al Consiglio Superiore della Magistratura, esprimendo all’unanimità parere favorevole al trattenimento in servizio del dott. Salvatore MESSINA oltre il compimento del 70° anno di età.

**16 Parere in ordine** alla **valutazione** sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** del **dott. Giovanni SIRCHIA**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Consigliere - istanza per il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Palermo (vac. del 8/11/2011 Luzio).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO, esprime all'unanimità parere favorevole, come da separato provvedimento

**17 Parere in ordine** alla **valutazione** sotto il profilo delle **attitudini** e del **merito** nonché al **passaggio** dalle **funzioni** giudicanti alle requirenti del dott. **Lorenzo MATASSA**, in servizio presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Giudice - istanza per Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa MONFREDI, esprime all'unanimità parere favorevole, come da separato provvedimento

**18 Parere parziale** nei confronti del **dott. Renato GRILLO**, già Consigliere presso la Corte di Appello di Palermo, attualmente in servizio alla Corte Suprema di Cassazione di Roma

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO, preso atto della richiesta di rinvio presentata dal dott. GRILLO in data 4 marzo u.s., dispone il rinvio della trattazione della pratica alla prossima seduta.

**19 Parere in ordine** alla **istanza di** incarico **extragiudiziario** (lezioni di diritto processuale civile - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 1° anno corso 2013/2014 ore 3) - presentata dal dott. **Fabio DI PISA**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Consigliere

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. CRISCUOLI;

vista l'istanza n. 8566 del 21 febbraio 2014 del dott. Fabio DI PISA, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Consigliere, volta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere l'incarico di docenza per il primo anno di corso 2013/2014 di diritto processuale civile presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali "G. Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo e la documentazione allegata;

rilevato che il dott. DI PISA ha attivato la procedura ordinaria prevista dagli artt. 10 e ss. della Circolare n. P. n. 19942 del 3 agosto 2011 – Delibera del 27 luglio 2011, in quanto componente di Commissione Tributaria;

visto il parere favorevole espresso dal Presidente della Corte di Appello di Palermo il 24 febbraio 2014;

considerato che l'incarico, avente ad oggetto l'insegnamento del diritto processuale civile, avrà una durata complessiva di ore 3 di lezione da tenersi il giorno 7 aprile 2014;

rilevato che il dott. DI PISA ha dichiarato che il compenso previsto è di € 52,00 lordi per ora;

ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche delle Scuole di specializzazione per le professioni legali va positivamente valutata in

relazione agli obiettivi di innalzamento del grado di preparazione degli aspiranti magistrati e di formazione di una comune cultura della giurisdizione di tutti gli esercenti le professioni legali perseguiti con l'istituzione di tali corsi post-laurea;

osservato che, in relazione alla natura dell'ente conferente, al luogo di svolgimento dell'attività, all'oggetto dell'incarico, nonché alla durata dello stesso, ampiamente contenuta nei termini indicati dalla Circolare consiliare sopra citata, l'espletamento dell'incarico richiesto non è destinato ad incidere negativamente né sull'esercizio delle funzioni, né sul prestigio dell'Ordine Giudiziario;

P. Q. M.

esprime all'unanimità parere favorevole all'assunzione, da parte del dott. Fabio DI PISA, dell'incarico extragiudiziario di docente di diritto processuale civile presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali "G. Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo, meglio descritto in parte motiva.

**20 Parere in ordine alla istanza di incarico extragiudiziario** (docenza diritto penale – diritto europeo - Rete Europea di Formazione Giudiziaria) - presentata dal dott. **Calogero FERRARA**, in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni di Sostituto Procuratore

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa MONFREDI,  
vista l'istanza n. 8472 del 20 febbraio 2014 del dott. Calogero Ferrara, in servizio alla Procura della Repubblica di Palermo con funzioni di Sostituto Procuratore, volta ad ottenere l'autorizzazione a svolgere l'incarico in epigrafe indicato e la documentazione allegata;

rilevato che il dott. FERRARA ha correttamente attivato la procedura ordinaria prevista dagli artt. 10 e ss. della Circolare n. P. n. 19942 del 3 agosto 2011 – Delibera del 27 luglio 2011, applicabile nel caso di specie in ragione della qualità di componente della commissione tributaria del richiedente e della mancata determinazione, allo stato, del compenso ancora da determinare a cura dell'ente conferente;

visto il parere favorevole espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con nota del 18 febbraio 2014;

considerato che l'incarico ha ad oggetto lo svolgimento di 10 ore di lezione da svolgersi dal 17 al 21 marzo 2014 all'estero;

ritenuto che la partecipazione dei magistrati alle attività didattiche organizzate dalla Rete Europea di Formazione Giudiziaria – peraltro promossa anche dalla SSM che ne fa parte – va positivamente valutata nell'ottica dell'acquisizione di una cultura giuridica europea comune, obiettivo ritenuto essenziale dalla Commissione Europea al fine di promuovere la cooperazione fra le autorità giudiziarie (COM 2006 356);

osservato che, in relazione alla natura dell'ente conferente, all'oggetto dell'incarico e alla sua durata, l'espletamento dell'incarico richiesto non è



destinato ad incidere negativamente, né sul prestigio dell'Ordine Giudiziario, né sul regolare esercizio dell'attività svolta dal magistrato alla quale è anzi connessa come attestato dal Procuratore della Repubblica nella nota sopra citata;

P. Q. M.

esprime all'unanimità parere favorevole all'assunzione, da parte del dott. Calogero Ferrara, dell'incarico extragiudiziario in epigrafe indicato.

**21 Parere in ordine** alla richiesta di **autorizzazione a risiedere fuori sede** presentata dal **dott. Renato ZICHITTELLA**, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo con funzioni di Consigliere

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, dott. MICELI e vista la nota pervenuta in data 12/02/2014, con la quale il Presidente della Corte di Appello di Palermo chiede a questo Consiglio il parere previsto dal capo 4, punto 3 della circolare consiliare di seguito meglio indicata con riferimento alla istanza avanzata in pari data dal dott. Renato ZICHITTELLA, integrata dall'ulteriore analoga istanza depositata autonomamente dallo stesso dott. ZICHITTELLA presso la segreteria del Consiglio Giudiziario in data 17/01/2013;

rilevato che il predetto magistrato, in servizio presso la Corte di Appello di Palermo a far data dal 16/01/2014, chiede di essere autorizzato a risiedere nel Comune di Marsala ove, peraltro, da tempo risiede anche la propria famiglia ed ove il coniuge insegna in una scuola pubblica mentre il figlio frequenta il locale liceo classico;

letta la circolare disciplinante la materia in oggetto, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 maggio 2010 n. P-12091/2010 ;

rilevato che, ai sensi del capo 2° della citata circolare *“l'autorizzazione a risiedere fuori del luogo ove ha sede l'ufficio è rilasciata quando vi siano rilevanti ragioni e non risultino pericoli di pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità. A tal fine debbono essere valutate le esigenze personali e familiari, le concrete difficoltà a trovare un'adequata sistemazione nella sede di ufficio, l'effettiva residenza della famiglia del magistrato, le distanze chilometriche ed i collegamenti tra la sede di residenza e quella di ufficio, l'eventuale possesso di mezzi propri di locomozione, il tempo effettivamente occorrente per raggiungere l'ufficio giudiziario, la sussistenza di ragioni di sicurezza personale per il magistrato, nonché le funzioni assegnate al magistrato, e in particolare quelle di dirigenza di un ufficio o quelle che comunque impongono un'immediata presenza in sede”*;

rilevato che il dott. ZICHITTELLA nell'istanza in esame afferma di poter tranquillamente assicurare e garantire la propria tempestiva presenza in Palermo nei giorni di udienza ed ogni qualvolta ciò si renderà necessario, ed al contempo precisa che la distanza che separa Marsala da Palermo è,

comunque, agevolmente percorribile in automobile (ed anche con i numerosi mezzi pubblici esistenti) nel tempo di circa un'ora, essendo le suddette città collegate da rete autostradale;

ritenuto che tali circostanze consentono ragionevolmente di escludere che l'eventuale autorizzazione a risiedere fuori dalla sede d'ufficio possa concretamente creare eventuali "pericoli di pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità": e ciò anche tenendo conto dell'incarico di componente di una sezione della Corte ricoperto dal Magistrato istante (che non riveste, peraltro, incarichi direttivi e/o semidirettivi);

considerato, peraltro, che il dott. ZICHITTELLA rappresenta anche la sussistenza di ulteriori rilevanti ragioni personali e familiari che giustificano l'autorizzazione richiesta;

preso atto, infine, della circostanza che il Magistrato istante dispone di propria autovettura, non risulta in atto neppure sottoposto a misure di protezione ed esonera espressamente l'Amministrazione della Giustizia da ogni responsabilità per eventuali infortuni in itinere;

ritenuto, pertanto, che l'istanza in esame può essere favorevolmente esitata, non risultando agli atti la concreta esistenza di eventuali diverse esigenze che possano imporre il diniego della autorizzazione richiesta

P.Q.M.

esprime all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione al dott. Renato ZICHITTELLA a mantenere la propria residenza in Marsala fuori dalla sede dell'Ufficio di appartenenza.

....omissis....

**23 Dott.ssa Alessia LUPO**, magistrato ordinario con funzioni di Giudice presso il Tribunale di Termini Imerese: **presa d'atto delle dichiarazioni negative ex. Art. 18 e 19 O.G.**, rese in data 20/2/2014 (cod. n. 21022 e 15906)

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCALETTA;

preso atto delle dichiarazioni negative di incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. rese in data 20/02/2014 dalla dott.ssa Alessia LUPO, magistrato ordinario con funzioni di Giudice presso il Tribunale di Termini Imerese;

ritenuto che, non sussistendo situazioni di incompatibilità dichiarate, va disposto non luogo a provvedere;

P. Q. M.

dichiara non luogo a provvedere sulle dichiarazioni negative di incompatibilità rese dalla dott.ssa Alessia LUPO ex art. 18 e 19 O.G., in premessa indicate

**24 Relazione annuale sull'andamento generale dell'Ufficio** ai sensi della circolare del C.S.M. prot. N. 20691 dell'8/10/2007, pervenuta dalla Corte di Appello di Palermo con provvedimento del 24/02/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO, all'unanimità prende atto della relazione, non avendo rilievi da muovere

**25 Relazione annuale** sull'**andamento** generale dell'**Ufficio** ai sensi della circolare del C.S.M. prot. N. 20691 dell'8/10/2007, pervenuta dalla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale di **Agrigento** con nota n. 200 del 7/2/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, all'unanimità prende atto della relazione, non avendo rilievi da muovere

**26 Relazione annuale** sull'**andamento** generale dell'**Ufficio** ai sensi della circolare del C.S.M. prot. N. 20691 dell'8/10/2007, pervenuta dal **Tribunale di Sorveglianza di Palermo** con nota n. 327 del 20/2/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO, all'unanimità prende atto della relazione, non avendo rilievi da muovere

**27 Relazione annuale** sull'attività svolta dai **Giudici Onorari** in servizio presso il Tribunale di Termini Imerese, nell'anno 2013 pervenuta con nota prot. n. 484 del 17/2/2014

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO, dispone inoltrarsi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese richiesta di chiarimenti in ordine al numero di udienze, particolarmente elevato, tenute dal GOT dott. BONACQUA e dal GOT dott.ssa TURRISI (rispettivamente, n. 156 e n. 137), con particolare riferimento al dato relativo al numero medio di procedimenti calendarizzati per ciascuna udienza. Dispone il rinvio della presente pratica alla prossima seduta.

**28 Relazione annuale** sull'**andamento** generale dell'**Ufficio** ai sensi della circolare del C.S.M. prot. N. 20691 dell'8/10/2007, pervenuta dalla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale di **Sciacca** con nota n. 265 del 17/2/2014.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SGADARI, all'unanimità prende atto della relazione, non avendo rilievi da muovere

**29 Estrazione a sorte degli anni per la campionatura dei provvedimenti** ai fini della redazione del **parere parziale** nei confronti del **dott. Francesco Antonino CANCELLA, ( D.M. 6.12.2007 )** già Giudice presso il Tribunale di Termini Imerese, trasferito alla Corte dei Conti – referendario nel ruolo della magistratura (periodo dal 7/12/2011 al 15/12/2013)

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. PETRIGNI, procede all'estrazione a sorte dei periodi della campionatura dei provvedimenti e verbali con i seguenti risultati:

- *periodo dal 6/12/2011 al 5/12/2012: primo trimestre - 6/12/2011-5/03/2012 ( n. 5 provvedimenti e n. 3 verbali ).*
- *periodo dal 6/12/2012 al 5/12/2013: primo trimestre - 6/12/2012-5/03/2013 ( n. 5 provvedimenti e n. 3 verbali ).*

IL MAGISTRATO SEGRETARIO  
dott. Gianluca De Leo

IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
(limitatamente al punto 30 dell'o.d.g.)  
dott. Vincenzo Oliveri

IL PRESIDENTE VICARIO DELLA CORTE  
*dott. Vito Ivan Marino*

V° si dispone la pubblicazione del presente ordine del giorno sul sito  
WEB della Corte di Appello

Palermo, 18 marzo 2014

IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
*Dott. Vincenzo Oliveri*

